

## **OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE “SOCIETA’ A CONTROLLO PUBBLICO” (DIRETTO E/O INDIRETTO, ANCHE CONGIUNTO) DEL COMUNE DI RIMINI**

### **OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) “AMIR ONORANZE FUNEBRI S.R.L.”**

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti<sup>1</sup>, alla “*società a controllo pubblico congiunto*” (come definita dalle disposizioni di legge vigenti<sup>2</sup>) “**Amir Onoranze Funebri s.r.l.**” è assegnato, con decorrenza dal 2021 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla società, il seguente *obiettivo sul complesso delle rispettive “spese di funzionamento”*: per ciascun esercizio, a consuntivo, l’incidenza percentuale del “**complesso delle spese di funzionamento**” (da intendersi come il totale dei “costi della produzione” - voce “B” - del “conto economico”<sup>3</sup> inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per “ammortamenti e svalutazioni” e dei canoni di leasing e con i “costi per il personale” assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) sul “**valore della produzione**”<sup>4</sup>, non dovrà superare l’**analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime “spese”, rispetto al “valore della produzione”)** degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all’inizio del medesimo esercizio<sup>5</sup>.

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell’anno 2021) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l’avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

<sup>2</sup> Si tratta, attualmente, dell’articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

<sup>3</sup> Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l’apposito documento emesso dall’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell’O.I.C. n.12 - “*composizione e schemi del bilancio d’esercizio*”).

<sup>4</sup> Da considerarsi al netto delle “poste rettificative degli ammortamenti” (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i “contributi in conto impianti”, qualora contabilizzati con il metodo dei “risconti passivi”) eventualmente presenti.

<sup>5</sup> A titolo esemplificativo, non esaustivo, per l’anno 2021 l’incidenza in questione non dovrà superare l’incidenza annua media aritmetica percentuale del triennio 2019, 2018 e 2017 (dato che all’01/01/2021 il bilancio dell’esercizio 2020 non sarà ancora stato approvato).

<sup>6</sup> Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 19.08.2016, n.175.